



Corte dei Conti

SEGRETERIATO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE
Ufficio del trattamento economico,
di quiescenza, cause di servizio
del personale amministrativo.

Roma, 30 Set. 2003

All' Ufficio Legale e Documentazione

SEDE

Prot. N. 6543/208 Allegati

Oggetto Contratto C.C.N.L. - quadriennio 2002/ 2005, biennio economico 2002/ 2003 -
assegno personale pensionabile legge 1345/61 su I.I.S..

Con nota del 4 luglio c.a. (ALL. 1) il Ministero delle Economie e delle Finanze - Dipartimento del Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato - ha comunicato che sulla rata stipendi di luglio 2003 avrebbe effettuato l'aggiornamento contrattuale della retribuzione del personale ed il conguaglio per il periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2003 con le conseguenti operazioni per ritenute previdenziali per effetto della novità introdotta dall'art.20, comma 3 (ALL. 2), dello stesso contratto dove è stabilito che a decorrere del 1° gennaio 2003 l'I.I.S. cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione e va ad essere conglobata nella voce stipendio tabellare con conseguente assoggettamento alla ritenuta previdenziale .

Il successivo art .21, comma 3 (ALL. 2), del citato contratto indica le modalità della base di calcolo del trattamento ai fini pensionistici (*maggiorazione del 18% della base imponibile*) .

Con la nota menzionata è stato comunicato che successivamente si sarebbe provveduto ad effettuare l'adeguamento dei benefici di cui alla ex legge 1345/61 (*ex 4 scatti*) (ALL. 3) .

Successivamente nelle vie brevi veniva comunicato che si sarebbe provveduto a tale adeguamento con le competenze del mese di settembre del c.a. operando soltanto sulla voce stipendio non considerando né la voce I.I.S. né la RIA per classi .

Con nota del 26 agosto 2003 (ALL. 4), il Dirigente preposto al Dipartimento dell'Amministrazione del Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato ha comunicato anche all'Avvocatura dello Stato ed al Consiglio di Stato, che hanno normative analoghe a quella della Corte dei conti, che la rivalutazione dell'assegno di cui alla legge 1345/61, in ragione del 10% annuo lordo, sarebbe stata effettuata in via provvisoria esclusivamente sullo stipendio base e sulla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A. classi), senza considerare il conglobamento previsto dal 1° gennaio 2003 della I.I.S. nella voce stipendio.

La modalità attuata è derivata dal fatto che altre amministrazioni del comparto avrebbero assegni analoghi (es. comparto scuola).

A riguardo si ritiene che gli assegni previsti per il personale della scuola hanno natura diversa da quelli previsti dalla legge 1345/61 per la Corte dei conti e dalle altre leggi speciali riguardanti il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato.

La vicenda della legge 1345/61 è stata oggetto di molte pronunce giurisprudenziali delle Sezioni Riunite e della Sezione del Controllo (ALL. 5).

In tutte queste decisioni, che vengono allegate, è evidenziato che l'assegno di cui si parla ha il carattere sostanziale di stipendio ancorato alla posizione giuridica di ciascun dipendente nel rigoroso rispetto dei principi affermati dalla Costituzione nell'art.3.

In relazione a quanto sopra detto assegno dovrebbe, pertanto, seguire pedissequamente l'evoluzione dello stipendio .

Il Contratto in oggetto inglobando l'I.I.S. nello stipendio tabellare , fa ritenere che la voce sia unica e quindi sembra superfluo affermare, anche in relazione ai contenuti delle delibere che si allegano, che i benefici di cui alla legge 1345/61 vadano applicati anche su detta retribuzione.

Del resto in occasione dell'applicazione del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 che ha rideterminato i nuovi valori stipendiali (c.f.r art.46, comma 2°) per effetto dell'inglobamento di una parte dell'I.I.S. nello stipendio tabellare , nell'adeguare i contenuti della legge 1345/61, si è tenuto conto dell'intera nuova componente stipendiale parte fissa.



Corte dei Conti

2424/128

Se/1/03 - 10118

Roma.

Al Sig. Segretario generale

SEDE

OGGETTO: CCNI. Comparto Ministeri 2002/2005 - assegno ex art. 43 della legge n. 1345/61.

Con nota n. 6543/208 del 30 settembre 2003 è stato richiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla misura della rivalutazione dell'importo dell'assegno personale pensionabile istituito dall'art. 43 della legge n. 1345/61, a seguito delle nuove disposizioni contenute nel CCNI, sottoscritto il 12 giugno 2003 per il comparto ministeri, che, all'art. 20, comma 3, ha stabilito il conglobamento della indennità integrativa speciale (IIS) nello stipendio tabellare a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Dagli allegati trasmessi emerge che il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto provvisoriamente alla parziale rivalutazione dell'assegno, determinandone l'importo con riferimento soltanto allo stipendio base ed alla RIA, senza considerare il conglobamento della IIS nello stipendio intervenuto ai sensi della norma contrattuale citata.

Assume carattere preliminare, rispetto all'esame del quesito rivolto all'Ufficio, un breve esame della natura e delle caratteristiche dell'assegno in

questione. In proposito occorre ricordare che la Corte dei conti, sia in sede giurisdizionale che di controllo, con orientamento consolidato, a partire dagli anni 1970 ha ripetutamente affermato la natura stipendiale dell'assegno di cui all'art. 43 della legge n. 1345/61, tenuto conto che l'assegno stesso è stato concesso alla generalità del personale amministrativo della Corte dei conti, nella misura fissa del 10 % dello stipendio iniziale della qualifica rivestita, per retribuire esclusivamente la normale prestazione di lavoro (in tal senso Corte dei conti, Sezioni Riunite, decisioni n. 36/70 e n. 54/B/73).

In conseguenza del riconoscimento della natura stipendiale dell'assegno è stato, coerentemente, ritenuto sussistente il diritto alla sua riliquidazione al conseguimento di ogni qualifica superiore (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr., deliberazione n. 1147/81, n. 1156/81, Sez. Riunite, decisione n. 107/B/1979) o in rapporto agli aumenti stipendiali intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge n. 1345/61 (cfr. Sezioni Riunite, decisione n. 41/72).

Il beneficio economico "de quo" è stato, altresì, incluso nel computo della buonuscita (cfr. Sez. Riunite n. 36/1970) e della tredicesima mensilità (Sez. Riunite, dec. n. 61/B/1975) ed esteso in via interpretativa anche al personale assunto successivamente all'entrata in vigore sia della legge n. 1345/61 (in tal senso Sezioni Riunite, dec. n. 54/B/73) che dell'art. 33 della legge n. 734/73, al fine di evitare disparità di trattamento fra il personale della Corte dei conti avente la stessa posizione giuridica, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36) (cfr. Sez. Contr., delib. n. 1147/1981 e n. 1156/81; Sezioni Riunite, decreto n. 107/B/1979).

Tali essendo i requisiti dell'assegno in questione – cui costantemente si è uniformata una prassi ultratrentennale – sembra possibile esprimere ora il parere richiesto.

Al riguardo, assume valore decisivo la considerazione, confermata dalla giurisprudenza della Corte, che l'assegno di cui all'art. 43 della legge n. 1345 costituisce una componente del trattamento economico, avente carattere definito e permanente, e pertanto destinato a seguire ogni ulteriore sviluppo dello stipendio (così Corte dei conti, Sez. Riun., dec. n. 107/B/79).

Si ricorda, altresì, la copiosa giurisprudenza citata la quale ha affermato che l'assegno è utile a pensione ed agli effetti dell'indennità di buonuscita e della tredicesima mensilità, ed è inoltre assoggettabile alle normali trattenute in conto Tesoro e a quelle per l'assistenza sanitaria e per la buonuscita. Da ciò una interpretazione sistematica, sempre seguita in passato in occasione degli incrementi stipendiali, secondo cui l'assegno di cui al richiamato art. 43 della legge n. 1345/61, al pari di quelli analogamente istituiti, con apposite norme, a favore del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, deve essere sempre riliquidato in base al nuovo trattamento stipendiale spettante.

Alla luce di quanto esposto non si può non ritenere che anche oggi, in mancanza di norme che abbiano modificato il sistema, l'adeguamento dell'assegno in esame debba essere calcolato con riferimento all'evoluzione dello stipendio tabellare, senza possibilità di operare distinzioni in relazione alla natura o alla provenienza degli elementi che ne hanno eventualmente determinato l'incremento. Ciò vale anche per l'inclusione nello stipendio dell'indennità inte-

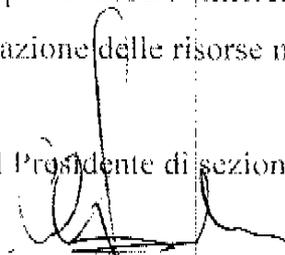
grativa speciale, indennità che ha ormai perduto ogni autonoma collocazione o rilevanza.

Deve, infine, ricordarsi che la specifica problematica affrontata non è del tutto nuova per la Corte dei conti. Già in passato, infatti, in applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 266/1987, era stato disposto il conglobamento di una quota di indennità integrativa speciale nello stipendio iniziale in godimento. Ed è da rilevare che, in tale occasione, della maggiorazione stipendiale conseguente al conglobamento si è tenuto conto ai fini della rivalutazione dell'assegno "de quo" (e i relativi provvedimenti sono stati ammessi al visto degli organi di controllo senza alcuna contestazione).

Tenuto conto di quanto precede, appare contraddittorio il comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze, che, da un lato, ha riconosciuto la rivalutabilità dell'assegno in relazione ai mutamenti retributivi sopravvenuti, e, d'altra, ha limitato tale riconoscimento al solo stipendio base ed alla RIA, con esclusione della componente stipendiale corrispondente all'importo della soppressa IIS.

Quanto ai profili legati alla copertura finanziaria della rivalutazione dell'assegno personale, non resta che procedere alla quantificazione dei relativi maggiori oneri. Solo strettamente potrà essere interessato il Ministero dell'economia e delle finanze per l'assegnazione delle risorse necessarie

Il Presidente di sezione



AKKZ

Contratti della P.A. — Locazione — Durata — Limite novennale ex art. 12 r.d. 2440 del 1923 — Contratti stipulati dalla P.A. come conduttore — Deroga ex l. n. 392 del 1978.

(R.d. 18 novembre 1923 n. 2440: nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 12, c. II — l. 27 luglio 1978 n. 392: disciplina delle locazioni di immobili urbani).

La limitazione della durata dei contratti, fissata in non oltre i nove anni dall'art. 12 c. II, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 è derogata dalle disposizioni della l. 27 luglio 1978 n. 392, limitatamente ai contratti di locazione stipulati dalla Stato in qualità di conduttore.

1146 — Sezione controllo, 9 aprile 1981: Pres. (ff.) Terranova — Rel. Izzi — Università degli Studi di Roma.

Istruzione pubblica — Università — Personale non docente — Personale non medico degli istituti clinici — Passaggio agli enti ospedalieri ex l. n. 200 del 1974 — Cessazione dal servizio presso l'università — Natura accessoria e conseguenziale — Fattispecie.

(L. 16 maggio 1974 n. 200: disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari).

L'art. 2 della l. 16 maggio 1974 n. 200 — nel consentire il passaggio del personale non medico in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibito all'espletamento di attività assistenziali, alle dipendenze degli enti ospedalieri — ha inteso disciplinare compiutamente la materia prevedendo uno specifico e articolato procedimento; pertanto, poichè la legge non fa alcun riferimento al provvedimento di cessazione dai ruoli di provenienza, questo rimane estraneo al nucleo costitutivo del procedimento assumendo carattere accessorio e conseguenziale al trasferimento di detto personale alle dipendenze degli Enti ospedalieri. (Nella specie la Sezione del controllo ha ricusato il visto ad un provvedimento rettorale di annullamento ex tunc del decreto di cessazione dai ruoli universitari di un portantino passato alle dipendenze di un Ente ospedaliero da questo già inquadrato).

→ 1147

1147 — Sezione controllo, 7 maggio 1981: Pres. (ff.) Terranova — Rel. Buscema — Presidenza Consiglio dei Ministri.

II

1156 — Sezione controllo, 21 maggio 1981: Pres. (ff.) Terranova — Rel. Buscema — Presidenza Consiglio dei Ministri.

Impiegati dello Stato e pubblico — Stipendi e assegni — Dipendenti Corte dei conti — Conseguimento di qualifica superiore — Assegno ex art. 43 l. n. 1345 del 1961 — Riliquidazione — Diritto — Sussistenza.

(L. 20 dicembre 1961 n. 1345: istituzione di una IV e una V Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti, art. 43).

Impiegato dello Stato e pubblico — Stipendi e assegni — Dipendenti Corte dei conti — Assunzione dopo la l. n. 734 del 1973 — Diritto — Sussistenza.

(Cost., artt. 3 e 36 — l. 20 dicembre 1961 n. 1345, art. 43 — l. 15 novembre 1973 n. 734: concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari).

L'assegno personale per i dipendenti della Corte dei conti previsto dall'art. 43 della l. 20 dicembre 1961 n. 1345 ha sostanzialmente natura di stipendio, e pertanto sussiste il diritto alla sua riliquidazione al conseguimento di ogni qualifica superiore (nella specie, qualifiche dirigenziali).

In armonia coi principi di eguaglianza e di proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato, contenuti negli artt. 3 e 36 Cost., il trattamento economico di cui all'art. 43 della l. 20 dicembre 1961 n. 1345 va corrisposto anche ai dipendenti della Corte dei conti assunti dopo l'entrata in vigore della l. 15 novembre 1973 n. 734.

Diritto — La questione sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi riguarda il diritto alla riliquidazione dell'assegno ex art. 43 della l. 20 dicembre 1961 n. 1345, a favore del personale dirigente della Corte dei conti, nonché l'individuazione dei suoi beneficiari.

Disponeva, infatti, l'art. 43 della l. 20 dicembre 1961 n. 1345, che "al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima".

Analogo trattamento veniva esteso al personale dipendente dell'Avvocatura dello Stato con l'art. 46 della l. 5 aprile 1964 n. 284 e del Consiglio di Stato con l'art. 62 della l. 10 aprile 1964, numero 193.

Con la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 36 del 28 gennaio 1970 — 23 aprile 1970 è stato riconosciuto che l'assegno in esame rientra nella nozione di "stipendio" in senso sostanziale in quanto concesso "in misura fissa mensile ad una generalità di impiegati" ed avente la "causa esclusiva nella retribuzione della normale prestazione di lavoro". Da questa decisione emerge una qualificazione giuridica dei quattro aumenti periodici più aderenti al titolo — "norme in materia di trattamento economico" — del citato art. 43 che non alla

semplice denominazione di "assegno personale" contenuta nel testo. Dalla fondatezza di tale interpretazione emerge abbastanza chiaramente che il c.d. "assegno personale" possiede tutte le caratteristiche dello stipendio e cioè: la pensionabilità e la non riassorbibilità.

Con la successiva decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 54 del 14 marzo 1973 — 3 aprile 1973 è stato riconosciuto che "nella specie il tenore letterale della norma non esprime in modo adeguato il contenuto precettivo di essa, e precisamente che l'art. 43 della l. n. 1345 del 1961, riferendosi al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, non abbia voluto escludere dal miglioramento economico il personale assunto dopo tale data". A tale riconoscimento le SS. RR. sono pervenute considerando che il c.d. "assegno pensionabile" ha il carattere sostanziale di "stipendio" ancorato "alla posizione giuridica dell'impiegato, nel rispetto rigoroso dei principi affermati dalla Costituzione, della eguaglianza dei cittadini (art. 3) in relazione alla proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro"; e che "una diversa misura dello stipendio fra il personale avente la stessa posizione giuridica costituirebbe una inammissibile disparità di trattamento". Ne consegue che "la diversa data di assunzione non incide sulla posizione giuridica degli impiegati appartenenti alla stessa qualifica".

Si era, così, consolidata una interpretazione sistematica che riconosceva al c.d. "assegno personale" di quattro scatti al personale della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato natura di stipendio senza limiti temporali, quando è intervenuta la norma contenuta nell'art. 33 della l. 15 novembre 1973 n. 734, secondo cui "gli assegni personali pensionabili previsti dagli artt. 62 della l. 10 aprile 1964 n. 193, 43 della l. 20 dicembre 1961 n. 1345 e 46 della l. 5 aprile 1964 n. 284 sono soppressi".

Questa Sezione con la deliberazione n. 568 del 20 maggio 1974 ha ritenuto che il trattamento economico conseguito per effetto della precedente normativa e dell'applicazione ad essa data costituisce "un quid unitario globale" e quindi "un'entità intangibile per coloro che ne risultino, in atto, già in godimento".

Con tale deliberazione la Sezione, pur riconoscendo la sopravvivenza del trattamento economico conseguito dai dipendenti della Corte dei conti (come del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato), ha ritenuto che il beneficio fosse "intangibile" — e quindi non modificabile — e fosse limitato a coloro che ne fossero già in godimento.

Con la successiva decisione delle Sezioni riunite n. 107/B del 18 settembre 1979 è stato affermato "il principio di carattere generale che emolumenti del genere, riconducibili a riconoscimenti di anzianità fittizia di servizio e calcolabili in rapporto ad un determinato numero di aumenti periodici di stipendio, come nel caso in esame, vanno riliquidati, di volta in volta, al conseguimento di ogni qualifica superiore nelle rispettive carriere di appartenenza. Ed è sul complesso di tali voci omogenee costituenti lo stipendio, che vanno poi calcolati gli aumenti periodici biennali per anzianità effettiva". E ciò in quanto "una diversa soluzione vanificherebbe le scale retributive previste per le singole qualifiche".

A questo punto la Sezione, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni riunite, è chiamata a rivedere la posizione assunta con la precedente deliberazione n. 568 sui due punti: a) della riliquidazione; b) della possibilità di estendere il beneficio in esame al personale assunto dopo l'entrata in vigore della l. n. 734/1973.

Per quanto concerne il primo punto, ritiene la Sezione di dover adeguare il proprio indirizzo alla giurisprudenza delle Sezioni riunite. Partendo, infatti, dal presupposto che il c.d. "assegno personale" ha sostanzialmente natura di "stipendio", non se ne può negare l'ulteriore conseguenziale sviluppo, compreso il diritto alla riliquidazione al conseguimento di ogni qualifica superiore.

Circa il secondo punto, ritiene la Sezione che, sulla base dei principi che stanno a fondamento della citata giurisprudenza non si possa negare il diritto al trattamento economico di cui all'art. 43 della l. n. 1345 del 1961 anche ai dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della l. n. 734 del 1973, infatti, è stato riconosciuto in sede giurisdizionale che l'art. 33 di quest'ultima legge non ha inciso sui diritti acquisiti dalle categorie di personale interessato. D'altra parte, una diversa interpretazione — che condurrebbe ad una discriminazione nell'ambito delle stesse qualifiche di personale in parità di posizione giuridica — si appaleserebbe in contrasto con le argomentazioni che stanno a base della citata decisione delle Sezioni riunite n. 54 del 1973. Emergerebbe, infatti, un insanabile contrasto sia con il principio fondamentale di eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) sia con quello della proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.).

In presenza di una possibile interpretazione sistematica che consenta di evitare il contrasto con tali norme costituzionali, ritiene la Sezione — secondo un indirizzo costantemente seguito — di doverla seguire ed accettare.

In tal senso la stessa questione è stata risolta da questa Sezione con la deliberazione n. 1147 del 7 maggio 1981, nell'esame del foglio d'ordine in favore di personale amministrativo della Corte dei conti.

La positiva soluzione delle questioni di massima sottoposte all'esame della Sezione, determina il riconoscimento della legittimità del foglio d'ordine indicato in epigrafe.

1148 — Sezione controllo, 7 maggio 1981: Pres. (ff.) Terranova — Rel. Merolla
— Ministero pubblica istruzione.

Istruzione pubblica — Università — Concorsi universitari — Criteri di massima — Predeterminazione — Necessità — Esclusione — Criteri fissati dalla Commissione — Carattere vincolante — Conseguenza.

Istruzione pubblica — Università — Concorsi universitari — Criteri di massima — Titoli accademici e didattici — Valutazione solo a parità di meriti scientifici — Illegittimità.

Appunto per il Sig. Segretario Generale
Pres. Lucio Todaro Marescotti

OGGETTO : Richiesta tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 D.Lgs e segg. 30 marzo 2001 n.165 presentata dai Sigg.ri Giovanni SPADA, Loredana PIRRONELLO, Andrea MESITI, Maria MAGNANARO, Adele MARTINES, Carmelo DONZELLA, Roberto LO CICERO, Vincenzo RANDAZZO, Silvana TOSCANO, Laura Giuseppa SURIANO, Carmelo GIUMARRA, Aldo SCILIPOTI, Luigi GRIMALDI, Domenica Silvana FILECCIA, Silvana NICOLOSI, Maria BONOMO, Gabriella Maria Giovanna VINCENTI, Vittoria GALLINA, Rosa GUERCIO, Antonia LUPO, Patrizia GERACI, Antonio FORACI, Rosaria SALVO, Maria Teresa FARACI, Biagio MONDELLO, Antonio GRAZIANO, Francesca ROSSELLI, Rosa TINNIRELLO, Francesco RUBINO, Domenico ARCAIO, Donatella VULLO, Giovanni Maria Serafino VINCENTI, Anna Maria GUCCIONE, Saveria Maria BORGIA, Gaetana ROMANO, Concetta GUADAGNA, Maria Concetta TINNIRELLO, Antonio CARUSO, Gaspare MANCUSO, Ausilia IANNI', Giuseppe Marco FLACCAMIO, Giuseppe BOSCO, Piera Tiziana FICALORA, Rita CASAMICHELE, Sergio VACCARINO, Vita ALAMANIA, Maria FIUMEFREDDO, Raffele BIONDO, Raimondo MAURIZIO, Maria DE LUCA, Adele ZIINO, Maria Concetta PAIROTTI, Angelo GUERRERA, Fabio GUIDUCCI, Jolanda DE LISI, Rosalia SCATASSA, Giuseppe CILLAROTO, Laura CHIARELLO, Luigi CONSENTINO in data 10 novembre 2004.

I dipendenti in oggetto, tutti in servizio presso gli uffici delle Corte dei conti aventi sede in Palermo, hanno presentato istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell' assegno pensionabile ex art. 43 della legge 20 dicembre 1961 n. 1345 mediante inclusione nella base di calcolo oltre che dello stipendio tabellare e della retribuzione di anzianità, anche dell'indennità integrativa speciale, oltre al pagamento dei compensi arretrati maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Al riguardo si rileva quanto segue.

L'assegno personale introdotto dall'art. 43 della legge 20 dicembre 1961 n. 1345 in favore dei dipendenti della Corte dei conti ha, nell'

interpretazione sistematica elaborata della giurisprudenza della Corte dei conti (per tutte vedi la delib. n. 184/91 ^{ser. contabile} natura stipendiale senza limiti temporali. Il trattamento economico conseguito per effetto di suddetta norma costituisce un quid "unitario e globale" che nonostante la previsione dell'art. 33 della legge 15 novembre ^{che} ne ha disposto la soppressione (in favore di un assegno di perequazione), rappresenta un diritto intangibile da riconoscere anche a quei dipendenti che all'epoca dell'entrata in vigore della norma abrogativa non erano ancora stati assunti.

La delibera citata precisa che, una diversa interpretazione, andrebbe a configgere con i principi di cui agli art. 3 e 36 della Costituzione e stabilisce il principio in base al quale l'assegno de quo, proprio in virtù della sua natura stipendiale, debba essere rivalutato ~~in unione di ogni~~ ^{el} ~~variazione~~ delle voci che hanno natura retributiva fissa e continuativa. Il riconoscimento della natura stipendiale ed intangibile dell'assegno ex legge 1345/61 ha inoltre trovato, negli anni, l'avallo sia degli organi di controllo della Corte dei conti sia ~~degli organi dell'amministrazione finanziaria dello Stato~~, (che hanno ritenuto sussistente il diritto alla ~~una~~ riliquidazione al conseguimento di ogni qualifica superiore o in rapporto ai successivi aumenti stipendiali e ne hanno esteso, altresì, il computo ai fini del calcolo della buonuscita o della tredicesima mensilità).

^{el seguito} della sottoscrizione in data 12 giugno 2003 del nuovo CCNL comparto ~~ministeri~~ ^{che ha previsto} prevedendo il conglobamento dell'indennità integrativa speciale (IIS) nello stipendio tabellare (art. 20 comma 3), ^è ~~è~~ evidenziata la necessità di stabilire con esattezza se l'incremento retributivo previsto dall'art. 43 della legge 1345/1961 ^{debbano} ~~vada~~ computato anche sull'importo dell'IIS.

Investito della questione l'Ufficio studi e documentazione si è ^{ho} espresso ^{parere} riconoscendo piena legittimità ad un'interpretazione della norma contrattuale tale da consentire una riliquidazione dell'assegno de quo rapportata in termini omnicomprensivi alle voci stipendiali. Di parere opposto è stato il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGOP il quale ha ritenuto che dall'interpretazione letterale del citato art. 20 comma 3 del nuovo CCNL non possa derivare un miglioramento economico settoriale del tutto ingiustificato oltre che estraneo alla volontà delle parti contraenti, tanto più ove si consideri che le stesse hanno dovuto precisare, per la generalità del personale del comparto, che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, non ha effetti né sul trattamento economico all'estero né sulla base di calcolo pensionistico.

Inoltre, conclude l'IGOP, occorre considerare che l'interpretazione meramente letterale della norma suddetta comporterebbe un rilevante incremento di spesa che non potrebbe essere finanziato in quanto non

✓ ?

?
dell'1808
(nota n. 2
del dic 2003)
?

previsto nell'ambito dell'onere contrattuale riferito al personale interessato a prescindere dall'autonomia di bilancio di cui goda o meno l'amministrazione di appartenenza.

Ciò premesso, poiché nel termine di 30 gg. dal ricevimento dell'istanza di conversione in oggetto, occorre presumere memoria di persona al competente ufficio prov. loc. di Palermo, ~~richiedendo la~~ ~~conoscenza~~ ~~di~~ resta in attesa delle superiori direttive al riguardo, al fine di ~~addivenire~~ o meno ad una soluzione bonaria della controversia.